

La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanni Dipietro Presidente  
dott.ssa Grazia Longo Consigliere  
avv. Gabriella Napoli G.A. Rel. ed Est.  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. xxxx, promossa da:

**SOCIETA' CESSIONARIA**

CONTRO

-appellante-

**EREDI**

NONCHÈ CONTRO

-appellati-

**CREDITORE**

E CONTRO

**CONDOMINIO CREDITORE**

-appellati non costituiti-

OGGETTO: accettazione di eredità con beneficio di inventario.

**Svolgimento del processo**

Con ordinanza del 10 dicembre 2020, resa nel procedimento (ex art. 702 – bis c.p.c.) RG xxxx/2020, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui **CREDITORE** (con l'intervento adesivo **SOCIETA' CESSIONARIA** e del Condominio di via **OMISSIS**) aveva chiesto di dichiarare la decadenza dall'accettazione beneficiata dell'eredità della **DEBITRICE** da parte dei figli **EREDI**, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

Con appello notificato in data 8 gennaio 2021 **SOCIETA' CESSIONARIA** impugnava la detta ordinanza, chiedendone la parziale riforma.

Si costituivano **EREDI**, insistendo per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto dell'appello.

Restavano contumaci **CREDITORE** e il Condominio di via **OMISSIS**.

In esito all'udienza cartolare del 12 ottobre 2021 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusionali e di replica.

**Motivi della decisione**

Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., **CREDITORE** chiedeva di dichiarare la decadenza dei germani **EREDI** dall'accettazione beneficiata dell'eredità della de cuius **DEBITRICE**, per la dedotta inosservanza -da parte dei medesimi- del termine di legge (art. 485 c.c.) stabilito nei confronti dei chiamati all'eredità nel possesso dei beni ereditari.

Con distinte memorie di costituzione, intervenivano nel processo la **SOCIETA' CESSIONARIA** e il Condominio di via **OMISSIS**, aderendo a detta richiesta.

Sulla scorta dei documenti in atti (in particolare: dichiarazione di successione, accettazione con beneficio di inventario e richiesta di proroga del termine di deposito dell'inventario), il Tribunale, ritenuto applicabile l'art. 487, secondo comma, c.c. (in luogo dell'invocato art. 485 c.c.), rigettava il ricorso.

*Sentenza, Corte di Appello di Catania, Pres. Di Pietro – Rel. Napoli, del 08/02/2022 n. 253*

**SOCIETA' CESSIONARIA** censura l'appellata ordinanza, deducendo:

- 1) la violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 115 c.p.c., per “la mancata valutazione delle contestazioni formulate (da essa appellante) nella memoria autorizzata”;
- 2) la violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 485 c.c., per “la mancata valutazione della situazione di comproprietà e di compossesso dei beni ereditari già nell'asse del cuius”;
- 3) l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulle richieste istruttorie, nonché la mancata valutazione della documentazione in atti e omesso accoglimento della richiesta prova per testi.

In particolare, l'appellante, reiterando le allegazioni svolte nei suoi atti di causa nel giudizio a quo, rileva l'erroneità della decisione impugnata, poiché il primo giudice -anche accogliendo le formulate richieste istruttorie (di prova testimoniale), nonché valutando (diversamente) le risultanze dei documenti in atti- avrebbe dovuto applicare l'art. 485 c.c. (dichiarando la decadenza dei germani **EREDI** dall'accettazione beneficiata dell'eredità della loro madre, la de cuius **DEBITRICE**), in luogo dell'art. 487 c.c., secondo comma (che disciplina la diversa ipotesi dell'erede non in possesso dei beni ereditari).

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da **SOCIETA' CESSIONARIA** (quale interveniente adesiva nel giudizio a quo), eccezione dedotta dai germani **EREDI** sul rilievo del consolidato orientamento che non riconosce all'interventore adesivo dipendente (e non titolare di un interesse proprio) un'autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese disposta a suo carico (sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il suo diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; Cass., sez. un., n. 5992/2012 e, da ultima, Cass. n. 2018/2018).

L'eccezione va disattesa, poiché l'intervento di **SOCIETA' CESSIONARIA** nel giudizio di primo grado non può qualificarsi come “adesivo dipendente” (e dunque sorretto da un mero interesse di fatto <ancorché giuridicamente rilevante> all'esito della controversia principale e, come tale, estraneo allo specifico rapporto dedotto sub iudice, con la conseguente limitazione -sopra indicata- della possibilità dello stesso interventore di proporre appello).

E infatti, contrariamente a quanto dedotto dagli appellati:

- **SOCIETA' CESSIONARIA**, nel suo atto di intervento nel giudizio a quo, ha dedotto espressamente (pagina 4) la natura autonoma della sua posizione creditoria; natura autonoma, questa, che integra un intervento litisconsortile (art. 105, comma primo, c.p.c.), suscettibile di legittimare un più ampio appello da parte dell'interventore;

- peraltro, il primo giudice non ha qualificato detto intervento come “adesivo dipendente”, limitandosi (nella parte motiva dell'ordinanza:

pagina 3) a precisare che “i due soggetti intervenuti in giudizio hanno dichiarato di aderire al detto ricorso per le ragioni ivi esposte”; precisazione, questa, non incompatibile con la natura litisconsortile (o adesiva autonoma) dell'intervento.

Va altresì disattesa l'ulteriore -e connessa- eccezione di inammissibilità dell'appello, dedotta dai germani **EREDI** sul rilievo del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione, da parte di **SOCIETA' CESSIONARIA**, del capo dell'ordinanza di primo grado relativo alla qualificazione dell'intervento (della stessa **SOCIETA' CESSIONARIA**) nel processo, poiché, come sopra evidenziato, il primo giudice non ha qualificato tale intervento come “adesivo dipendente”.

Sempre in via preliminare, vanno poi esaminate le ulteriori eccezioni, dedotte dagli appellati **EREDI** in relazione:

a) al difetto di legittimazione attiva di **SOCIETA' CESSIONARIA**, per carenza di prova dell'avvenuto inserimento, nelle cessioni di credito indicate in atti, anche del credito vantato dall'appellante nei confronti della de cuius **DEBITRICE**; tale eccezione va disattesa, considerato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova (fornita da **SOCIETA' CESSIONARIA**, per come in atti) che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., n. 13954/2006); in particolare, “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata

*Sentenza, Corte di Appello di Catania, Pres. Di Pietro – Rel. Napoli, del 08/02/2022 n. 253*

anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.” (Cass. n. 10200/2021);

b) alla tardiva presentazione, da parte di **SOCIETA' CESSIONARIA**, della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c., comportante la decadenza della stessa dalla qualità di “**CREDITORE** del defunto” e il conseguente suo difetto di legittimazione attiva a chiedere la declaratoria di decadenza degli eredi dal beneficio di inventario, in quanto azione riservata, ex art. 505, ultimo comma, c.c., ai creditori del defunto e ai legatari; l'eccezione è infondata, poiché la tardività della presentazione della dichiarazione di credito (prevista dall'art. 498 c.c.), pur ammessa da **SOCIETA' CESSIONARIA** (pagina 5 delle note depositate nel giudizio a quo), preclude ai creditori la possibilità di partecipare alla liquidazione concorsuale dell'eredità secondo lo stato di graduazione, riconoscendo ai medesimi (creditori tardivi) la possibilità di agire per il soddisfacimento del loro credito soltanto entro i limiti previsti dall'art. 502, terzo comma, c.c. (Cass. n. 20713/2018; Cass. n. 8527/1994), ma non incide, eliminandole, sulla loro qualificazione di creditori (della Sciuto e, adesso, dei suoi eredi) e sulla loro legittimazione a chiedere giudizialmente la declaratoria di decadenza degli stessi eredi dal beneficio di inventario;

c) alla prescrizione del credito, con riferimento sia all'iniziale decreto ingiuntivo (notificato nel 1996), sia alla successiva sentenza (del 2002), in difetto di ulteriori atti interruttivi (tale non potendo essere considerata la dichiarazione di credito, diretta al notaio e non al debitore) da parte di **SOCIETA' CESSIONARIA**; l'eccezione è infondata, in quanto, come dedotto da **SOCIETA' CESSIONARIA** con il suo atto di intervento nel giudizio di primo grado (pagina 2), l'appellante, nelle more di tale giudizio, aveva intrapreso un'azione esecutiva (interruttiva della prescrizione) nei confronti della Sciuto, azione poi sospesa per il decesso della debitrice;

d) all'esistenza del giudicato interno, per la mancata impugnazione, ad opera di **SOCIETA' CESSIONARIA**, della parte di ordinanza con cui il primo giudice ha accertato l'avvenuto completamento della procedura di inventario nei termini di legge; l'eccezione va disattesa, perché l'appello proposto da **SOCIETA' CESSIONARIA** è diretto proprio a censurare l'impugnata ordinanza in relazione alla tempistica (dal primo giudice ritenuta corretta) di completamento della procedura di inventario.

Ciò posto, vanno esaminate le censure -di merito- dedotte da **SOCIETA' CESSIONARIA**.

I primi due motivi di appello (segnatamente: a) violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 115 c.p.c., per “la mancata valutazione delle contestazioni formulate <dall'appellante> nella memoria autorizzata”; b) violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 485 c.c., per “la mancata valutazione della situazione di comproprietà e di compossesso dei beni ereditari già nell'asse del de cuius”) possono essere esaminati congiuntamente, riguardando, sotto diversi profili, la questione del compossesso o meno, da parte dei germani **EREDI**, dei beni della de cuius **DEBITRICE** al momento dell'apertura della successione di quest'ultima, circostanza rilevante ai fini della verifica del rispetto, o meno, dei prescritti tempi di redazione dell'inventario e del conseguente mantenimento o meno, ad opera dei predetti appellati, del beneficio di inventario relativamente all'eredità materna.

La **SOCIETA' CESSIONARIA** deduce che tale compossesso risulta provato:

- dal contenuto dei verbali di inventario (dell'eredità della **DEBITRICE**) in quanto, per le circostanze ivi indicate (in particolare: riferimento alla comproprietà, nella misura del 50%, dei beni -mobili e immobili- rinvenuti e inventariati nell'eredità della de cuius, essendo il restante 50% già di proprietà dei germani **EREDI**, quali eredi);

- dalla circostanza -dedotta dagli stessi **EREDI**- che, al momento del decesso di **DEBITRICE**, essi gestivano le locazioni della maggior parte degli immobili (in proprietà indivisa al 50% per ciascuno, tra

*Sentenza, Corte di Appello di Catania, Pres. Di Pietro – Rel. Napoli, del 08/02/2022 n. 253*

i medesimi appellati, da una parte, e la madre **DEBITRICE**, dall'altra parte), avendone dunque la disponibilità.

Le censure in esame sono fondate.

E invero, il **CREDITORE** (del de cuius) che invochi l'applicazione dell'art. 485 c.c., ai fini della declaratoria di decadenza degli eredi (del debitore) dal beneficio di inventario, ha l'onere di provare l'omissione o il ritardo di questi ultimi nel compimento delle operazioni di inventario (Cass. n. 11084/1993; Cass. n. 3842/1995), e, nella specie, **SOCIETA' CESSIONARIA** ha dedotto tale ritardo sul presupposto del possesso (rectius: compossesso), in capo agli odierni appellati, dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione.

Orbene, dai documenti in atti risulta pacifico che i germani **EREDI** erano nel compossesso (per la quota del 50%, per averla acquistata a titolo ereditario dal loro padre) dei beni (di proprietà per il restante 50%) della de cuius **DEBITRICE** (debitrice di **SOCIETA' CESSIONARIA**), al momento del decesso di quest'ultima.

E infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 485 c.c., l'erede va considerato nel possesso (o, come nel caso di specie, nel compossesso) dei beni ereditari ogniqualevolta egli si trovi in una relazione anche solo di fatto con gli stessi beni, tale da consentirgli l'esercizio di concreti poteri connessi alla proprietà, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass. n. 4707/1994; Cass. n. 11018/2008).

Come correttamente dedotto da **SOCIETA' CESSIONARIA**, la gestione, da parte dei germani **EREDI** (attraverso i rapporti locativi ammessi dai medesimi), degli immobili in comproprietà indivisa con la madre comporta che, al momento del decesso di quest'ultima, gli stessi appellati erano nel (com)possesso dei beni (ereditari) in questione, con la conseguente necessità -ai fini della conservazione della facoltà di accettare l'eredità materna con il beneficio di inventario- di ultimare le operazioni di inventario nei termini previsti dall'art. 485 c.c. e decorrenti dalla data di apertura della successione.

Tali termini non risultano essere stati rispettati, poiché, anche aggiungendo gli iniziali tre mesi (dalla data dell'apertura della successione: 18 settembre 2014) previsti dall'art. 485 c.c., i successivi sei mesi di proroga (assegnati dal Tribunale di Catania con provvedimento del 24 dicembre 2014), i germani **EREDI** avrebbero dovuto ultimare le operazioni di inventario entro il 18 giugno 2015, mentre lo stesso inventario è stato depositato in data 6 luglio 2015 e, pertanto, oltre il predetto termine stabilito per l'erede nel possesso dei beni. Né possono essere tenute distinte le posizioni dei germani **EREDI** (come dai medesimi dedotto nella comparsa di costituzione nel presente grado di appello <pagine 22 e 23>, con riferimento a **EREDE**, in quanto assente alle operazioni di inventario), poiché l'evidenziata sussistenza, in capo ad entrambi gli appellati, del compossesso (in forma mediata, sub specie di gestione delle locazioni) dei beni ereditari (e le relative conseguenze in punto di decadenza dal beneficio di inventario) prescindono dalla diretta e materiale detenzione o meno degli stessi beni e dalla mera presenza fisica o meno in sede di inventario, e, come sopra rilevato, consistono, ai fini dell'applicazione dell'art. 485 c.c., in una relazione <anche solo di fatto> con i beni ereditari, tale da consentire l'esercizio dei poteri connessi al diritto di proprietà, esercizio avvenuto anche da parte di **EREDE** (che ha al riguardo delegato il fratello, come accertato in sede di inventario).

La fondatezza dei primi due motivi di appello comporta l'assorbimento del terzo motivo (relativo alla censura della mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte in primo grado dall'odierna appellante).

Pertanto, in accoglimento del proposto appello, e in riforma dell'impugnata ordinanza, va dichiarata la decadenza di **EREDI** dal beneficio di inventario relativamente all'accettazione dell'eredità della de cuius **DEBITRICE**.

Nei rapporti tra **SOCIETA' CESSIONARIA** e i germani **EREDI**, le spese processuali -di entrambi i gradi di giudizio- seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale di questi ultimi e in favore di **SOCIETA' CESSIONARIA**.

Tali spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/14, operante anche per il giudizio di primo grado, con i parametri medi, tenuto conto del dichiarato valore indeterminabile (a complessità bassa) della causa e dell'attività espletata: fasi di studio, introduttiva e decisionale.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nei rapporti tra **SOCIETA' CESSIONARIA** nei confronti di **CREDITORE** e del Condominio di via **OMISSIS**, stante la contumacia di detti appellati.



*Sentenza, Corte di Appello di Catania, Pres. Dipietro – Rel. Napoli, del 08/02/2022 n. 253*

### **Per questi motivi**

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. xx/2021 di R.G., in accoglimento dell'appello proposto da **SOCIETA' CESSIONARIA** avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2020, emessa dal Tribunale di Catania nel procedimento (ex art. 702 - bis c.p.c.) RG xxx/2020, e in riforma della stessa ordinanza, così statuisce:

dichiara la decadenza di **EREDI** dal beneficio di inventario relativamente all'accettazione dell'eredità della de cuius **DEBITRICE**; condanna gli appellati **EREDI** in solido al rimborso, in favore di **SOCIETA' CESSIONARIA**, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:

- quanto al primo grado, in: € 1.620,00 per fase di studio; € 1.147,00 per fase introduttiva; € 2.767,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA;

- quanto al presente grado di appello, in: € 1.960,00 per fase di studio; € 1.350,00 per fase introduttiva; € 3.305,00 per fase decisionale; € 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.

Così deciso in Catania il 25 gennaio 2022, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello

Il giudice ausiliario estensore  
Avv. Gabriella Napoli

Il presidente  
Dott. Giovanni Dipietro

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS